



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

“MARCO FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**“INCORPORAZIONE E FUSIONE DELLE BANCHE: UNA
PANORAMICA SULL'ITALIA E SULL'EUROPA”**

RELATORE :

CH.MA PROF.SSA ALESSANDRA DALLA VALLE

LAUREANDO: ANDREA CAIAPI

MATRICOLA N. 1113002

ANNO ACCADEMICO 2017-2018

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	5
LE NORME SULLE BANCHE	
1.1 IL CONCETTO DI FUSIONE NELLE BANCHE	5
1.2 IL COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA	6
1.2.1 GLI ACCORDI DI BASILEA (CENNI)	6
1.2.2 LE CONSEGUENZE DI BASILEA III	8
1.3 LA VIGILANZA BANCARIA E LA BCE	11
1.3.1 IL RUOLO DELLA BCE	12
1.3.2 IL RUOLO DELLE BANCHE NAZIONALI	15
1.4 GLI STRESS TEST	16
1.5 LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO	17
CAPITOLO 2	19
L'EVOLUZIONE DELLE BANCHE	
2.1 IL SISTEMA BANCARIO NELL'ULTIMO TRENTENNIO	19
2.2 I BENEFICI DERIVANTI DA FUSIONE	21
2.3 L'EFFICIENZA	23
CAPITOLO 3	25
DATI E SERIE STORICHE	
3.1 I NON PERFORMING LOANS	26
3.2 SERIE STORICHE	28
CONCLUSIONI	33
BIBLIOGRAFIA	35

Introduzione

Con questo elaborato si intende affrontare il tema della riduzione del numero di banche all'interno sia del paese Italia sia dell'Europa cercando di trovare per quale motivo sta accadendo ciò. Nell'ultimo decennio da dopo la crisi iniziata negli Stati Uniti d'America sono avvenute molte vicende che hanno interessato da vicino il settore bancario finalizzate a restituire un equilibrio che sembrava e in alcune nazioni sembra tutt'ora precario.

Le riforme attuate dagli organi nazionali e sovranazionali (BCE o Comitato di Basilea) hanno modificato gli assetti strutturali delle banche e ancor oggi regolano il funzionamento di quest'ultime talvolta costringendole a compiere atti straordinari.

A tutti questi eventi accaduti nel corso di questo decennio si aggiungono le solite dinamiche di *Mergers&Acquisitions* (fusioni e acquisizioni) che avvengono sempre più spesso in ambito nazionale e sempre meno frequentemente invece oltre confine (*cross-border*).

Le operazioni di M&A si possono definire come processi di crescita esterna attraverso i quali un'impresa (o banca nel nostro caso) ottiene le capacità e le risorse necessarie per implementare una determinata strategia, che consiste nell'acquisire o fondersi con un'altra impresa già avviata. Questo processo sta comportando che le banche più grandi acquisiscano sempre più importanza mentre le piccole siano "forzate" a seguirle facendo a loro volta operazioni di fusioni al fine di ingrandirsi.

Il primo capitolo dell'elaborato tratta la normativa delle banche, partendo dal Testo Unico Bancario e Codice Civile che spiegano il concetto di fusione e che cosa comporti una tale operazione; il secondo paragrafo illustra i tre trattati di Basilea (Basilea 1, 2 e 3) i primi due solo dei cenni storici mentre il terzo sarà spiegato più approfonditamente tenendo conto delle conseguenze che ha avuto sulle banche. Il terzo paragrafo tratta il tema della vigilanza bancaria attuata dalla Banca Centrale Europea dal 2013 ad oggi mettendo particolare rilevanza al Meccanismo di Vigilanza Unico ed al ruolo che svolgono la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) in questo processo, inoltre verrà descritta la dinamica recente degli stress test che la BCE o le ANC effettuano sulle banche significative e meno significative. Il capitolo si conclude con la riforma più recente nel sistema bancario italiano ovvero la riforma del credito cooperativo.

Il secondo capitolo argomenta invece dal punto di vista strategico-economico sulle ragioni per cui le banche tendono a raggrupparsi, fondendosi o acquisendone altre. Il capitolo si apre con una breve introduzione sul sistema bancario e la sua evoluzione nel corso degli anni; in seguito vengono elencate le tre dinamiche principali che vengono osservate al fine di attuare

una politica di acquisizione e fusione (che può avvenire nelle banche o in imprese) e che sono l'efficienza, le economie di scala e le economie di scopo che possono formarsi a seguito delle decisioni del board.

Nel capitolo terzo vengono presi in considerazione alcuni dati dell'economia attuale in Europa con riferimento particolare a tre economie (Italia, Germania e Spagna). L'inizio del capitolo racconta la situazione delle Banche italiane e di come viene commentata dalla Banca d'Italia attraverso la sua relazione annuale. I Non-Performing Loans o crediti deteriorati sono analizzati nella seconda parte del capitolo spiegando le problematiche e come influiscono sul bilancio delle banche. L'ultima parte del capitolo offre un confronto le varie economie dell'Europa.

CAPITOLO 1

Le norme sulle banche

Il seguente capitolo descriverà le norme a cui è sottoposta una banca in materia di fusione e le ultime riforme decise da organi sovranazionali che hanno un possibile effetto per il fenomeno di riduzione, con un particolare occhio di riguardo a quelle avvenute nell'ultimo decennio. Una nota di riguardo verrà data anche per l'ultima riforma del sistema bancario in Italia ovvero quella inerente al credito cooperativo

1.1 Il concetto di fusione delle banche

La riduzione del numero di banche non è dovuta solamente alla riduzioni di reddito delle famiglie o ad altri aspetti economici ma anche dalle normative giuridiche che sono state introdotte dai vari organi che si occupano del sistema bancario.

Gli organi principali che hanno contribuito a questo cambio di visione delle banche sono la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea; entrambe hanno fatto modifiche in materia di patrimonio bancario e attuato alcune restrizioni sulle operazioni bancarie. Tutto ciò ha comportato che alcune banche non riuscissero a rispettare tali parametri costringendole alla fusione oppure alla scomparsa.

Innanzitutto la disciplina generale in materia di fusione inizia dal testo unico bancario (T.U.B.) e dal codice civile, che tratta in generale del concetto di fusione, in particolare l'articolo 57 del T.U.B. che tratta in particolare le fusioni:

“ 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza

bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.” Mentre il codice civile ci illustra più nel dettaglio cosa succede durante il processo di fusione con un riferimento particolare agli art. 2501 e successivi.

“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.” Questo è quello che prevede il C. C. ovvero due forme di fusione la prima è la cosiddetta fusione in senso stretto ovvero mediante la costituzione di una nuova società in cui vengono unificate le società preesistenti; la seconda si dice fusione per incorporazione la quale è più frequente, nella quale una società già operante incorpora una o più altre società; in entrambe le forme di fusione, le società incorporate o fuse si estinguono per effetto della fusione come scritto anche nel T.U.B. Anche il codice civile prevede nell’articolo 2504-bis che la società risultante dalla fusione o la incorporante assuma gli obblighi e i diritti delle società partecipanti alla fusione, *proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione*. Il codice inoltre prevede e regola (dalla riforma del 2003) le operazioni di (merger) leveraged buy-out. La particolarità di questa operazione consiste nella circostanza che il rimborso del finanziamento ottenuto per l’acquisizione è effettuato dalla società incorporante con le attività apportate dalla società obbiettivo incorporata.

1.2 Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Al di fuori delle leggi presenti sul testo unico bancario vi sono altri organi deputati alla supervisione delle banche: la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Per i requisiti di adeguatezza patrimoniale delle banche sono stati stipulati gli accordi di Basilea I,II,III.

1.2.1 Gli accordi di Basilea (cenni)

Basilea I venne stipulato nel 1988, fissava un requisito minimo di capitale unico per le banche, in funzione del volume e delle caratteristiche del loro attivo finalizzato a rafforzare la solvibilità e la solidità del sistema bancario internazionale ma che come obiettivo ultimo aveva quello di ridurre il verificarsi delle crisi bancarie. L’accordo prevedeva che le banche accumulassero capitale (in forma di azioni ordinarie, fondi propri e altre forme di raccolta privilegiata) nella misura dell’8% delle attività bancarie impiegate, ponderate per classi di rischio (i fondi sovrani hanno rischio minore rispetto a quello delle imprese). Applicato con

successo da più di 100 Paesi, negli anni 1990 il primo accordo di Basilea ha iniziato a rivelarsi inadeguato ad assicurare la stabilità di un settore bancario la cui dimensione, sofisticatezza e interconnessione crescevano in modo molto rapido nel sistema finanziario globalizzato. Per tenere conto di questi sviluppi, nel 2001, il Comitato di Basilea ha pubblicato in un documento di consultazione una nuova proposta, denominata Basilea II.

Basilea II. Gli obiettivi fondamentali del nuovo accordo erano 3: superare la rigidità costituita dal fatto che nel regime Basilea I la ponderazione dell'attivo non variava nel tempo in funzione delle caratteristiche di rischio del debitore; aggiungere alla considerazione dei rischi di credito, già insita in Basilea I, e a quella dei rischi di mercato integrata con emendamento nell'accordo originale, anche quella dei rischi operativi; prevedere che le banche potessero, per valutare la rischiosità dell'attivo e il suo evolversi nel tempo, utilizzare fonti di informazione alternative, fra cui le valutazioni delle agenzie di rating o anche modelli di valutazione del rischio elaborati internamente più comunemente chiamato con l'acronimo IRB (*Internal Rating Based Approach*). Infine, il nuovo accordo affiancava al cosiddetto primo pilastro (i requisiti patrimoniali in senso stretto) ulteriori strumenti regolamentari e di supervisione da parte delle autorità di vigilanza e provvedimenti per garantire la trasparenza e l'autodisciplina del mercato, classificati rispettivamente come secondo e terzo pilastro. Con queste caratteristiche e dopo estese consultazioni con l'industria bancaria, l'accordo di Basilea II è diventato operativo nel 2006, con tempi di attuazione diversi a seconda dei Paesi.

La crisi finanziaria iniziata nel 2007, tuttavia, ha rivelato che alcune delle caratteristiche dell'accordo avevano consentito, se non favorito, la formazione di rischi eccessivi nel sistema bancario. La diagnosi del Comitato di Basilea e del Financial Stability Board (FSB) ha individuato 3 elementi di debolezza principali: la cosiddetta prociclicità dei coefficienti di capitale (cioè il fatto che l'aumento del rischio in fasi macroeconomiche recessive tende a determinare una diminuzione del merito di credito per le imprese che si traduce a sua volta in una riduzione del credito erogato, accentuando la recessione); i conflitti di interesse derivanti sia dall'uso dei modelli interni di valutazione del rischio sia dal rapporto di stretta collaborazione e clientela fra le agenzie di rating e le banche; l'insorgere di vaste aree di attività bancaria o parabancaria fuori bilancio e, come tali, non regolate e non soggette a requisiti prudenziali.

Basilea III. A seguito delle critiche mosse all'accordo di Basilea II, il Comitato di Basilea ha iniziato l'elaborazione di nuove linee guida, Basilea III, pubblicando le prime proposte nel 2009. Le principali innovazioni riguardavano: l'aumento dei requisiti prudenziali, ottenuto elevando i coefficienti minimi e adottando una definizione di capitale più stringente; la

costituzione di un margine anticiclico, per evitare l'effetto di amplificazione ciclica a cui si è fatto riferimento; l'introduzione di criteri di indebitamento e liquidità, in aggiunta a quelli sul capitale. L'accordo è stato completato dall'imposizione di requisiti di capitale addizionali per le banche con rilevanza sistemica, da una più stretta regolamentazione delle agenzie di rating e da disposizioni per evitare l'insorgere di attività bancarie ombra (shadow banking), non riportate in bilancio. Dopo elaborazioni e affinamenti sotto la supervisione del FSB, l'accordo di Basilea III è stato approvato dal Gruppo dei 20 nel summit di Seoul del novembre 2010.

1.2.2 Le conseguenze di Basilea III

La cosa che interessa di più a noi sono le conseguenze che tale accordo ha comportato:

A. Una nuova definizione di capitale che attribuisce un peso maggiore alla componente di maggiore qualità rappresentata da azioni e riserve di utili poiché si è verificato a seguito delle crisi che le perdite sui crediti e i relativi accantonamenti riducono le riserve di utili che fanno parte del patrimonio di qualità primaria delle banche. Infatti, il patrimonio di vigilanza è dato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

1) Patrimonio di base o Tier 1, destinato ad assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa (going concern):

a) Patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1);

b) Tier 1 aggiuntivo.

2) Patrimonio supplementare o Tier 2, che dovrebbe servire a fronteggiare le perdite in caso di crisi (gone concern).

Il patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1) è composto dalla somma di azioni ordinarie, sovrapprezzo azioni, riserve di utili e riserve da valutazioni e aggiustamenti regolamentari. Il Tier 1 è composto dalla somma dagli strumenti emessi dalla banca e che soddisfino determinati requisiti di computabilità ed il relativo sovrapprezzo e strumenti emessi da filiazioni consolidate della banca. Infine il Tier 2 comprende strumenti emessi dalla banca e che soddisfino determinati requisiti di computabilità (es. abbia una scadenza di almeno cinque anni) ed il relativo sovrapprezzo e alcuni accantonamenti per perdite su crediti. Gli strumenti finanziari che facevano parte del Tier 3 sono andati eliminati. I limiti previsti per le tre categorie di capitale sono i seguenti:

1) il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio;

2) il patrimonio di base deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6,0% delle attività ponderate per il rischio;

3) il patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) deve essere pari in qualsiasi momento ad almeno l'8,0% delle attività ponderate per il rischio.

A questa quota del 4,5% si aggiunge una quota del 2,5%, il cosiddetto cuscinetto di protezione (conservation buffer) che ha come obiettivo l'accumulo di riserve patrimoniali nei periodi non caratterizzati da tensioni, e costituisce un'altra protezione e porta il core Tier1 ratio minimo al 7%.

B. Un differente livello di leverage (leva finanziaria): in concomitanza della crisi finanziaria del 2007-2008 le banche presentavano un eccessivo grado di leva finanziaria, con la conseguenza che esse sono state costrette a ridurre il proprio indebitamento liquidando parte delle proprie attività a un prezzo più basso del loro valore.

In considerazione di ciò il Comitato introduce un indice di leva finanziaria (leverage ratio) con i seguenti obiettivi:

- a) contenere il grado di leva finanziaria nel settore bancario, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di deleveraging destabilizzanti che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario e all'economia;
- b) introdurre presidi aggiuntivi a fronte del rischio di modello e degli errori di misurazione, integrando i coefficienti basati sul rischio con una misura di rischio semplice, trasparente e indipendente.

La misurazione per l'indice della leva finanziaria segue, di norma, i criteri della misurazione contabile.

Ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria le banche devono includere le poste sulla base del loro valore di bilancio. Inoltre, la misura dell'esposizione deve comprendere i trattamenti seguenti per le operazioni securities financing transactions (SFT) e i derivati.

Le operazioni SFT sono una forma di finanziamento garantito e costituiscono quindi un'importante fonte di leva finanziaria in bilancio che va inclusa nell'indice di leva. A tal fine, le banche devono calcolare tali operazioni applicando:

- 1) la misura contabile dell'esposizione;
- 2) le regole prudenziali sulla compensazione.

I derivati danno luogo a due tipologie di esposizione: un valore attuale "in bilancio" che rispecchia il fair value del contratto (spesso pari a zero alla stipula, ma successivamente positivo o negativo a seconda dell'andamento del contratto) e un'esposizione economica nozionale che rappresenta l'interesse economico sottostante il contratto. Ai fini dell'indice di leva finanziaria, e inclusi i casi in cui viene venduta protezione tramite un derivato di credito, le banche devono computare i derivati applicando:

- la misura contabile dell'esposizione più una maggiorazione relativa all'esposizione potenziale futura calcolata in base al metodo dell'esposizione corrente.

Ciò garantisce che tutti i derivati siano convertiti in modo uniforme nel corrispondente ammontare di "equivalente creditizio".

C. Durante la prima fase della crisi finanziaria numerose banche, nonostante gli adeguati livelli patrimoniali, sono andate incontro a problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità, per questo motivo sono stati inseriti nuovi requisiti di liquidità. La crisi ha messo in risalto ancora una volta l'importanza di questo aspetto per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Alla vigilia della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare ed evidenziato che le situazioni di illiquidità possono protrarsi a lungo e come possono creare conseguenze per il proseguo dell'attività. Nel sistema bancario sono emerse gravi tensioni, che hanno richiesto l'intervento delle banche centrali a sostegno sia del funzionamento dei mercati monetari sia delle singole istituzioni e le difficoltà di alcune banche al mancato rispetto di alcuni principi basilari di gestione del rischio di liquidità.

Le nuove regole sono state sviluppate per conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è promuovere la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti risorse liquide di alta qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di un mese. A tal fine il Comitato ha elaborato un indicatore di breve termine, il Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il secondo obiettivo è favorire la resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare la loro attività attingendo su base strutturale a fonti di provvista più stabili. L'indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

L'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) intende promuovere la resilienza degli istituti bancari di fronte a possibili turbative della liquidità su un orizzonte di trenta giorni. Esso contribuirà ad assicurare che le banche internazionali dispongano di un livello adeguato di attività liquide di alta qualità non vincolate atte a controbilanciare gli eventuali deflussi di cassa netti connessi con uno scenario di stress acuto di breve periodo. L'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR) prevede che la banca mantenga, su un orizzonte di un anno, un ammontare minimo di provvista stabile in relazione al grado di

liquidità dell'attivo, nonché al potenziale fabbisogno contingente di liquidità derivante da impegni fuori bilancio. L' NSFR mira a far sì che nelle fasi ad elevata liquidità nei mercati non venga fatto un eccessivo ricorso al finanziamento a breve termine.

1.3 La vigilanza bancaria e la BCE

Dall'avvento della crisi del 2008 dei mutui subprime ed in seguito ai sopracitati accordi di Basilea, la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca d'Italia hanno modificato il loro comportamento nei confronti delle banche rispettivamente per i grandi gruppi bancari e le banche che operano in territorio nazionale.

Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) comprende la BCE e le Autorità Nazionali Competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti. L'MVU è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che la politica dell'UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della massima qualità. I tre obiettivi principali dell'MVU sono:

- la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo
- maggiore integrazione e stabilità del settore finanziario
- una vigilanza coerente

L'MVU coniuga le forze della BCE e delle ANC; si fonda sulle competenze della BCE in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria e sulle importanti e consolidate conoscenze e competenze delle ANC in merito alla vigilanza sugli enti creditizi nelle rispettive giurisdizioni, tenendo conto delle loro peculiarità economiche, organizzative e culturali. Inoltre, entrambe le parti dell'MVU dispongono di personale deputato, altamente qualificato. La BCE e le ANC cooperano strettamente nell'assolvimento dei loro compiti. Questa parte della guida descrive la ripartizione dei compiti di vigilanza, l'assetto organizzativo presso la BCE e il processo decisionale nell'ambito dell'MVU. L'MVU è responsabile della vigilanza di circa 4.700 soggetti negli Stati membri partecipanti. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze di vigilanza della BCE e delle ANC sono attribuiti sulla base della significatività dei soggetti vigilati. Il regolamento sull'MVU e il regolamento quadro sull'MVU contengono diversi criteri secondo cui gli enti creditizi vengono classificati come significativi o meno significativi.

Il quadro normativo europeo in materia bancaria segue gli accordi di Basilea ed è armonizzato attraverso un corpus unico di norme, che è applicabile a tutti gli enti finanziari nel mercato unico. In questo senso, la Divisione Politiche di vigilanza della BCE contribuisce all'elaborazione di requisiti prudenziali obbligatori per le banche significative e meno

significative, ad esempio per quanto attiene alle prassi di gestione dei rischi, ai requisiti patrimoniali e alle politiche e prassi retributive.

1.3.1 Il ruolo della BCE

La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi, circa 120 gruppi che rappresentano approssimativamente 1.200 soggetti vigilati, che insieme costituiscono quasi l'85% delle attività bancarie totali nell'area dell'euro, con l'assistenza delle ANC. Le ANC continuano a condurre le attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi, circa 3.500 soggetti, sotto la supervisione della BCE. La BCE può anche assumere la vigilanza diretta di enti meno significativi qualora ciò si renda necessario per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. L'attività corrente di vigilanza sarà svolta da gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che comprendono personale proveniente sia dalle ANC sia dalla BCE. La BCE è anche impegnata nella vigilanza di enti e gruppi transfrontalieri, come autorità di vigilanza del paese di origine o come autorità di vigilanza del paese ospitante in collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre partecipa alla vigilanza supplementare di conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi appartenenti a un conglomerato e si fa carico delle competenze di coordinatore di cui alla direttiva sui conglomerati finanziari. Tale struttura di vigilanza bancaria riflette in modo adeguato il regolamento sull'MVU. È stato adottato lo stesso approccio per tutti gli enti creditizi sottoposti a vigilanza nell'ambito dell'MVU.

Per stabilire se un ente creditizio sia significativo o meno, l'MVU esegue una verifica periodica: tutti gli enti creditizi autorizzati all'interno degli Stati membri partecipanti vengono valutati in relazione ai criteri di significatività. Un ente creditizio è considerato significativo se soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro o, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro, supera il 20% del PIL nazionale;
- b) è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro;
- c) riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità;
- d) il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.

Malgrado il rispetto di questi criteri, l'MVU può dichiarare un ente significativo per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza di elevata qualità. La BCE o le

ANC possono richiedere che vengano fornite (o nuovamente fornite) determinate informazioni per agevolare la decisione.

In funzione della loro normale attività o a causa di eventi eccezionali (ad esempio una fusione o un'acquisizione), la qualifica degli enti creditizi può cambiare. Se un gruppo o un ente creditizio classificato come meno significativo soddisfa per la prima volta uno qualsiasi dei criteri pertinenti, viene dichiarato significativo e l'ANC trasferisce la competenza di vigilanza diretta alla BCE. Per contro, un ente creditizio può cessare di essere significativo, nel qual caso la competenza di vigilanza viene rinviata alla/e ANC pertinente/i. In entrambi i casi, la BCE e la/le ANC coinvolta/e riesaminano e discutono attentamente la questione e, salvo circostanze particolari, pianificano e attuano il trasferimento delle competenze di vigilanza così da permettere una vigilanza continuativa ed efficace.

Per impedire un'alternanza rapida o ripetuta delle competenze di vigilanza tra le ANC e la BCE (ad esempio se le attività di un ente creditizio fluttuano intorno ai 30 miliardi di euro), nella classificazione interviene un meccanismo di moderazione: mentre la variazione di qualifica da soggetto meno significativo a soggetto significativo si determina se viene soddisfatto un solo criterio in un anno qualsiasi, un gruppo o un ente creditizio significativo potrà essere riclassificato come meno significativo soltanto se i criteri pertinenti non vengono soddisfatti per tre anni civili consecutivi.

Gli enti vengono informati immediatamente della decisione dell'MVU di trasferire le competenze di vigilanza dall'ANC alla BCE o viceversa: prima dell'adozione della decisione, la BCE fornisce all'ente l'opportunità di presentare osservazioni scritte. Nel corso della transizione ciascun ente riceve aggiornamenti periodici, se necessario, e viene presentato al proprio nuovo gruppo di vigilanza. Una volta completata la transizione, viene organizzata una riunione formale di trasferimento delle competenze per i rappresentanti dell'ente sottoposto a vigilanza e delle autorità di vigilanza uscente e subentrante.

L'MVU adotta un approccio basato sui rischi, pur prestando attenzione al rispetto dei requisiti normativi. Ottempera anche al principio di proporzionalità, tenendo conto del potenziale impatto di un ente sul sistema finanziario, della rischiosità intrinseca e della natura di impresa madre, filiazione o ente individuale. Ciò comporta una frequenza e un'intensità differenziate per la valutazione del profilo di rischio dell'ente nel corso dell'anno. La valutazione del profilo di rischio, a sua volta, può risultare in un'ampia gamma di azioni e misure di vigilanza, tra cui alcune a breve termine che vengono adottate immediatamente dal GVC pertinente e altre, più a lungo termine, trattate nella relazione SREP¹ e nella pianificazione di

¹ supervisory review and evaluation process (processo di revisione e valutazione prudenziale)

vigilanza annuale. Vi è un collegamento diretto tra la valutazione complessiva del profilo di rischio di un ente e il livello di impegno nelle attività di vigilanza.

La tracciabilità e la responsabilità di dar conto del proprio operato sono caratteristiche fondamentali dell'intero processo di valutazione prudenziale. I requisiti patrimoniali definiti secondo il primo pilastro degli accordi di Basilea sono requisiti minimi, a cui gli enti creditizi devono sempre attenersi. Pertanto l'MVU verifica costantemente il rispetto degli obblighi da parte degli enti e considera i requisiti patrimoniali del primo pilastro come livelli minimi. I modelli interni che gli enti, previa approvazione delle autorità di vigilanza, possono utilizzare per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi del primo pilastro, vengono riesaminati periodicamente dall'MVU.

Agli enti creditizi può inoltre essere richiesto di disporre di ulteriori riserve di capitale e liquidità per i rischi che non sono coperti dal primo pilastro o lo sono solo in parte. A tal fine gli enti creditizi devono utilizzare i propri metodi interni di valutazione e calcolo, specificamente il processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP). Gli enti creditizi sono tenuti a documentare attentamente tali processi e calcoli, nonché a creare strutture di governance adeguate per assicurare che i risultati ICAAP/ILAAP siano affidabili.

Come consigliato dagli orientamenti dell'ABE², l'MVU si adopera per adottare decisioni adeguate nell'ambito dello SREP sfruttando un'ampia gamma di informazioni provenienti da diversi elementi base. Questi includono le relazioni periodiche degli enti creditizi, i processi ICAAP/ILAAP, la propensione al rischio degli enti, le quantificazioni prudenziali utilizzate per verificare e comprovare le stime degli enti creditizi, i risultati della valutazione dei rischi (tra cui valutazioni su livello e controllo dei rischi), il risultato delle prove di stress e le priorità complessive dell'autorità di vigilanza in termini di rischio. Qualora siano stati violati gli obblighi normativi, l'autorità di vigilanza può imporre sanzioni agli enti creditizi e/o alla loro dirigenza. La BCE può irrogare agli enti creditizi sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente. In aggiunta, la BCE può comminare una penalità di mora in caso di inosservanza di una decisione o di un regolamento in materia di vigilanza della BCE allo scopo di imporre ai soggetti coinvolti l'osservanza della precedente decisione o regolamento in materia di vigilanza della BCE. La penalità di mora viene calcolata su base giornaliera finché i soggetti interessati non rispettino la decisione o il regolamento in materia

² Autorità Bancaria Europea

di vigilanza della BCE, purché tale penalità sia imposta per un periodo non superiore a sei mesi.

1.3.2 Il ruolo delle Banche Nazionali

L'MVU si propone di assicurare che la politica dell'UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace, che il corpus unico di norme per i servizi finanziari venga applicato allo stesso modo agli enti creditizi di tutti gli Stati membri interessati e che gli enti creditizi siano soggetti a una vigilanza di altissima qualità, scevra da considerazioni non prudenziali. Inoltre, l'esperienza della crisi finanziaria ha dimostrato che anche enti creditizi più piccoli possono minacciare la stabilità finanziaria, per cui la BCE deve poter esercitare i compiti di vigilanza su tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e le filiali ivi stabilite appartenenti a enti creditizi di Stati membri non partecipanti. Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso:

- una collaborazione in buona fede tra le ANC e la BCE
- uno scambio efficace di informazioni nell'ambito dell'MVU
- un'armonizzazione dei due processi e la coerenza dei risultati di vigilanza

Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta degli enti meno significativi. Salvo nelle procedure comuni, che sono di competenza congiunta della BCE e delle ANC, queste ultime pianificano e svolgono le loro attività costanti di vigilanza in conformità del quadro e delle metodologie comuni create per l'MVU. Nel farlo, le ANC tengono conto della strategia di vigilanza complessiva dell'MVU utilizzando le proprie risorse e procedure decisionali. Le attività includono l'organizzazione di riunioni con l'alta dirigenza degli enti creditizi meno significativi, la conduzione di analisi periodiche dei rischi nel paese interessato e la pianificazione e lo svolgimento di ispezioni in loco. Le ANC continueranno anche a esercitare la vigilanza in aree non contemplate dal regolamento sull'MVU.

Sebbene le ANC abbiano la responsabilità primaria di organizzare ed esercitare la vigilanza degli enti meno significativi, anche il personale della BCE può partecipare a talune attività, ad esempio alle ispezioni in loco. Oltre a fornire competenze e sostegno alle ANC, ciò promuove e agevola lo scambio di personale tra le ANC (e tra le ANC e la BCE) e contribuisce a perfezionare una cultura di vigilanza comune nell'ambito dell'MVU.

Allo stesso tempo la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e della supervisione al fine di assicurare la massima qualità delle attività di vigilanza condotte dalle ANC e la coerenza dei requisiti di vigilanza di tutti gli enti creditizi contemplati

dall'MVU. Tale compito viene svolto dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III della BCE.

1.4 Gli stress test della BCE

L'MVU utilizza prove di stress prudenziali top-down e bottom-up nel contesto delle valutazioni dell'adeguatezza in termini di capitali e liquidità. Le prove di stress sono uno strumento prospettico fondamentale per valutare l'esposizione e la capacità di tenuta degli enti rispetto a eventi futuri avversi ma plausibili. Inoltre possono essere utilizzate per verificare l'adeguatezza delle procedure di gestione dei rischi degli enti creditizi, la loro pianificazione strategica e patrimoniale e la solidità dei loro modelli societari.

In base a tutte le informazioni riesaminate e valutate durante lo SREP, l'MVU effettua la valutazione complessiva dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria dell'ente creditizio e prepara le decisioni SREP. Al termine del processo ha una visione complessiva del livello di capitale e liquidità adeguato per un ente. Le decisioni SREP possono anche comprendere misure qualitative, ad esempio per affrontare carenze nella gestione dei rischi dell'ente. Il risultato di tale analisi ed eventuali azioni correttive necessarie vengono presentati all'ente creditizio, a cui viene data l'opportunità di esprimere osservazioni in forma scritta alla BCE su fatti, obiezioni e motivazioni legali pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE. Ove appropriato, è possibile organizzare riunioni specifiche con l'ente creditizio per discutere i risultati e le azioni correttive da adottare. Il risultato dello SREP per gli enti creditizi significativi viene presentato al Consiglio di vigilanza. Nel caso degli enti con filiazioni nei paesi dell'UE non partecipanti all'MVU, la decisione sullo SREP viene assunta congiuntamente da tutte le autorità competenti. Il risultato dello SREP è anche un contributo essenziale per la pianificazione strategica e operativa dell'MVU. In particolare, incide direttamente sulla tipologia e sull'intensità delle attività svolte fuori sede e in loco per un dato ente. Tale pianificazione viene definita su base annuale e riesaminata ogni sei mesi.

La Divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni è anche responsabile del trattamento delle segnalazioni di violazione del diritto dell'UE pertinente da parte di enti creditizi o autorità competenti (compresa la BCE) negli Stati membri partecipanti. La BCE ha istituito un meccanismo di segnalazione affinché i soggetti a conoscenza di potenziali violazioni del diritto pertinente dell'Unione da parte di soggetti vigilati e autorità competenti siano incoraggiati a indicare tali violazioni alla BCE e siano in grado di agire in tal senso. Queste segnalazioni costituiscono uno strumento efficace per portare alla luce irregolarità nella gestione dell'attività.

1.5 La riforma del credito cooperativo

Nel 2016 è avvenuta in Italia un'altra riforma giuridica importante quella del credito cooperativo che segue la riforma già avvenuta l'anno precedente delle banche popolari. La riforma delle banche di credito cooperativo ha introdotto l'obbligo, per tutte le banche della categoria, di aderire a un gruppo bancario cooperativo quale condizione per continuare a svolgere l'attività bancaria. La Banca d'Italia ha emanato, nel novembre 2016, disposizioni secondarie di attuazione della riforma nelle materie a essa rimesse dalla legge. La riforma, oltre a introdurre il nuovo istituto del gruppo bancario cooperativo e disporre l'obbligatoria appartenenza di ogni BCC a un gruppo della specie, ha modificato alcune disposizioni del TUB recanti la speciale disciplina applicabile alle banche di credito cooperativo. Si tratta di norme che caratterizzano questa categoria di banche sotto il profilo della forma giuridica, della finalità mutualistica e del localismo. Come scritto nel "Documento per la consultazione. Disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo"(settembre 2017) della Banca d'Italia rimane confermato che il rispetto dei requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 TUB e delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. è condizione per qualificare le BCC come cooperative a mutualità prevalente ai fini della disciplina fiscale e societaria.

Nel dettaglio, le norme del TUB incise dalla riforma riguardano:

- il numero minimo dei soci, elevato da 200 a 500; le BCC che non rispettano il nuovo requisito minimo di numerosità della base sociale devono adeguarsi entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.;
- il valore massimo delle azioni che possono essere possedute da ciascun socio, elevato da 50.000 a 100.000 euro;
- la possibilità di prevedere in statuto, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni;
- la trasformazione in banca di altra categoria, ora circoscritta a operazioni da cui risulti una banca in forma di società per azioni – è stata esclusa, invece, la possibilità di trasformazione in banca popolare
 - realizzabile esclusivamente nei seguenti casi: o per effetto di fusione con banca in forma di s.p.a., autorizzata dalla Banca d'Italia nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità (art. 36, comma 1);
 - in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, previa autorizzazione della Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca (sempre che la BCC non abbia aderito ad altro gruppo bancario

cooperativo o deliberato la liquidazione) (art. 36, comma 1-bis);

La presente revisione normativa si inserisce nel solco della riforma del credito cooperativo, mirante a rafforzare la solidità del comparto attraverso l'aggregazione delle singole aziende in gruppi bancari ampi, coesi, caratterizzati da unità di direzione strategica e operativa sotto la guida di una capogruppo dotata di elevati requisiti patrimoniali e di governance e fornita di adeguati poteri di direzione e coordinamento in virtù del contratto di coesione con le BCC affiliate.

Nello stesso tempo, la riforma salvaguarda e valorizza i caratteri di mutualità e localismo tipici delle banche di credito cooperativo. Sono state, come detto, confermate le norme del TUB che definiscono i tratti caratteristici delle BCC rimettendone la specificazione allo statuto delle banche, in conformità dei criteri dettati dalla Banca d'Italia. In quest'ambito si propongono integrazioni e modifiche finalizzate ad aggiornare la disciplina per assicurarne, nell'attuale contesto normativo e di mercato, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi di sana e prudente gestione delle banche di credito cooperativo e, al contempo, l'aderenza ai principi di mutualità e localismo sanciti dall'ordinamento per questa categoria di banche.

CAPITOLO 2

L'evoluzione delle banche

Il capitolo descriverà le motivazioni dal punto di vista economico del perché le banche vogliono aggregarsi o addirittura fondersi come le economie di scala e di scopo per poi trattare il tema dell'efficienza. Si partirà però facendo una rapida descrizione del cambio del sistema bancario nell'ultimo trentennio.

2.1 Il sistema bancario nell'ultimo trentennio

È noto come il panorama bancario italiano sia fortemente mutato durante quest'ultimo trentennio; pertanto diventa importante, per poter studiare l'efficienza del sistema bancario stesso, comprendere il contesto in cui esso opera. Il cambiamento al quale si è assistito è caratterizzato da diversi fenomeni che ne sono sia la causa ma anche l'effetto; tra i principali si riconosce la deregolamentazione e la conseguente ri-regolamentazione, la globalizzazione e l'innovazione della tecnologia.

Partendo da quest'ultimo fattore, è importante rilevare come si assista ad una sempre maggiore importanza della tecnologia nel settore finanziario, si parla infatti di "Information and Communication Technology" (ITC). Il servizio finanziario corrisponde ad un servizio di informazione, sia in input che in output, e la tecnologia ha migliorato il legame tra prodotto-processo finanziario e informazione. Principale conseguenza, spesso, è un effetto sostituzione, in primo luogo di capitale umano, ma anche di altri fattori; l'ITC svolge, così, un ruolo abilitante: ovvero consente attività che prima non erano possibili. Basti pensare alla semplicità con la quale si possono trasmettere ed eseguire ordini rispetto ai mercati mobiliari, al mercato dei cambi senza dimenticare le applicazioni nei sistemi di pagamento, il tutto con tempi abbreviati e costi molto inferiori rispetto a prima.

Tuttavia tecnologia è anche innovazione, e infatti la tecnologia ha consentito l'applicazione di sistemi e modelli di gestione e di decisione prima non applicabili, poiché eccessivamente costosi e lenti; si ricorda a questo proposito l'impiego di modelli sempre più sofisticati e integrati di risk management, option pricing e portfolio management.

A questo punto appare evidente come ci sia una interrelazione tra tecnologia e banca; da un lato l'una dipende dall'altra, oppure semplicemente la banca usufruisce della tecnologia per fornire prodotti-servizi più competitivi.

Per quanto riguarda il primo e il secondo fattore, la deregolamentazione e la globalizzazione, è necessario tornare indietro fino alla fine degli anni '70, con la I^a Direttiva Bancaria 77/780, e alla fine degli anni '80 con la II^a Direttiva Bancaria 89/642.

Il recepimento di entrambe le direttive ha portato enormi cambiamenti nel settore bancario, a partire dalla nascita del TUB e dall'abolizione della distinzione tra aziende e istituti di credito. La banca è diventata un'impresa caratterizzata da una forte despecializzazione, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista operativo, aumentando così la concorrenza dell'intero sistema. Si osservano così tre effetti a partire dagli anni '90: il primo è la trasformazione delle banche italiane, da banche pubbliche a S.p.a, esprimendo così al meglio la volontà europea di vedere la banca come soggetto privato, ovvero come una vera e propria impresa. Il secondo effetto, successivo e conseguenza anche del primo, è la formazione di banche sempre più grandi, globali e diversificate, ed infine si assiste ad una reingegnerizzazione dell'intermediazione creditizia.

Il sistema bancario italiano, in passato, era prevalentemente in mano pubblica, ma nella seconda metà degli anni '80 si lavora per recepire la II^a Direttiva di Basilea e quindi la trasformazione delle banche pubbliche in S.p.a. diventa la regola. La Banca d'Italia propone così due diversi iter da seguire per semplificare il processo in base alla struttura della banca da trasformare (struttura corporativa, in cui è più facile risalire alla titolarità dei fondi di donazione e del capitale sociale; struttura fondazionale, in cui non è possibile risalire al soggetto che ha effettuato il conferimento, si pensi ad esempio a MPS).

Il processo di trasformazione avviene in buona sostanza attraverso l'emissione di azioni da parte della banca pubblica con il conferimento ad un nuovo soggetto, una S.p.a. che diventa la nuova banca privata; in questo caso si ha un vero e proprio soggetto privato e non una trasformazione pubblico/privato.

In risposta, quindi, al mutamento ambientale, dato dal processo di privatizzazione, e ad un conseguente aumento della competitività e della concorrenza, dovute all'apertura del mercato unico europeo, la scelta migliore per molte banche è stata quella, negli anni successivi, dell'aumento dimensionale, sia a livello nazionale che a livello internazionale, e della diversificazione, acquisendo nuove attività o nuove aree strategiche d'affari. Tramite le privatizzazioni, si è avviata un'intensa opera di consolidamento, con oltre 250 operazioni di M&A³ tra banche italiane negli ultimi dieci anni.

³ *Mergers&Acquisitions*

Si sta assistendo, inoltre, a un passaggio graduale da intermediazione creditizia ad intermediazione mobiliare sebbene l'intermediazione creditizia rimanga ancora la principale fonte di attività in Italia mentre altre nazioni, principalmente Stati Uniti e Regno Unito raggiungo livelli di intermediazione interessanti. La banca non è più la "solita banca", i servizi e i prodotti che offre sono nuovi, basti pensare alla consulenza e all'assistenza allo scambio di titoli e alla gestione del portafoglio fornita al cliente, che è spesso incapace di prendere decisioni complesse per quanto riguarda i propri investimenti nel mercato mobiliare con il rispetto dei principi della direttiva europea (MiFID 2) emanata nel 2014.

Le strategie appena descritte mostrano come la banca intenda utilizzare, da un lato, come leva competitiva la diminuzione dei costi a fronte di un aumento dimensionale, con la conseguente formazione di economie di scala, e dall'altro una strategia volta sempre alla diminuzione dei costi ma a seguito della produzione congiunta di più beni/servizi, dando vita a economie di scopo. In entrambi i casi, si tratta di strategie mirate all'allocazione efficiente dei costi, che hanno mostrato però alcuni segni di cedimento attorno al 2007-2008, quando le banche avevano aumentato la propria dimensione in maniera troppo veloce non supportata dietro da effettivi cambiamenti nella struttura stessa della banca .

2.2 I benefici derivanti da fusione

Un'analisi su determinanti e forme del consolidamento impone qualche riflessione sui processi di crescita delle banche. La crescita è un processo imprescindibile della vita delle imprese. Essa può realizzarsi attraverso l'espansione nell'ambito di uno specifico *core business*, per integrazione verticale a monte o a valle di un processo produttivo, o per diversificazione verso prodotti o segmenti di clientela contigui.

Nelle diverse teorie dell'impresa, la crescita è considerata sia nella sua valenza di obiettivo a sé stante, sia come strumento per il conseguimento del profitto. Le possibilità di rimanere in modo profittevole sul mercato sono generalmente legate alla capacità di aumentare i volumi di attività o di entrare in nuove aree d'affari. L'aumento della scala dimensionale e la diversificazione dell'attività sono sempre più importanti nel caso dei servizi bancari e finanziari, a fronte della crescente complessità e concorrenza del contesto operativo. Nelle più moderne elaborazioni teoriche, l'enfasi passa dal profitto alla creazione di 'valore per l'azionista', che comporta una visione a più breve periodo, sebbene le motivazioni del consolidamento possano essere legate anche ad altri *stakeholders*, quali i manager o i governi centrali o locali. Tra l'altro, la crescita dimensionale può essere vista anche come mezzo di difesa contro le scalate ostili (*hostile takeover*).

Per comprendere come i processi di fusione e acquisizione che consentono di creare valore, ci viene in aiuto la teoria economica che individua complesse relazioni tra crescita da una parte, e costi, ricavi e rischi dell'attività dall'altra. Tali relazioni trovano una sintesi nei concetti di economie di scala e di scopo, potere di mercato, diversificazione del rischio. In particolare, la crescita per espansione e per integrazione consente di beneficiare di economie di scala qualora all'aumentare dei volumi di attività corrisponda una diminuzione dei costi medi unitari del prodotto, vale a dire un miglioramento dell'efficienza operativa fino a un certo che viene definito livello minimo in cui le economie di scala non hanno più alcun effetto, e anzi con la possibilità di creare diseconomie di scala. Le teorie economiche hanno rilevato che le economie di scala comportano all'interno del settore di riferimento un aumento della concentrazione del settore e delle maggiori barriere all'entrata che nel nostro caso riguardano la creazione di nuove banche. La relazione tra crescita e prezzi è invece legata all'ipotesi teorica che all'aumentare della dimensione d'impresa corrisponda un aumento del potere di mercato e quindi della capacità di determinare i prezzi. Gli effetti sulla creazione di valore derivanti dalla crescita per diversificazione di area operativa, sono legati, ai vantaggi di efficienza associati alla produzione congiunta di più servizi o alla ripartizione di costi comuni tra le diverse *Strategic Business Unit* su una gamma di prodotti (economie di scopo o economie di gamma). Le economie di scala e di scopo, da sole, non sono sufficienti a giustificare la ricerca alla grande dimensione dell'attività bancaria da parte dei vari gruppi. La ragione d'essere delle grandi banche è da ricondurre anche ad altri fattori, tra cui il controllo dei rischi, la possibilità di servire grandi clienti, di operare a livello internazionale e di effettuare investimenti di ampia portata.

Entro questo quadro vanno viste le strategie di crescita dimensionale e di diversificazione attuate negli ultimi anni dalle imprese bancarie. Da un punto di vista teorico, il consolidamento del sistema bancario ha tre principali effetti: il miglioramento dell'efficienza e l'aumento del potere di mercato e la concentrazione delle quote di mercato nei principali gruppi bancari, con possibili impatti sui prezzi. Altre potenziali conseguenze riguardano la riduzione della disponibilità di servizi finanziari ai clienti di minori dimensioni, tipicamente le piccole e medie imprese. A livello sistemico, si sono ipotizzate conseguenze sulla stabilità qualora a seguito delle concentrazioni le istituzioni creditizie maggiori diventassero troppo complesse da vigilare. Si osserva, inoltre, che al crescere della dimensione dell'istituzione creditizia aumenta la probabilità di supporto sistemico in caso di difficoltà, un concetto che viene usualmente sintetizzato con l'espressione *too big to fail* sebbene come visto nel capitolo precedente si voglia diminuire la possibilità che avvenga ciò (caso Monte dei Paschi).

2.3 L'efficienza

Il principale motivo alla base dell'aggregazione tra banche è rappresentato dai guadagni di efficienza attesi attraverso la riduzione dei costi. Con le fusioni le banche puntano a migliorare la propria efficienza operativa tramite il raggiungimento di economie di scala e l'eliminazione di funzioni centrali comuni e dei *back-offices*. Come dice Passera (Secolo XXI, 2009) i guadagni di efficienza possono derivare anche dalla razionalizzazione delle reti di sportelli, laddove si verificano sovrapposizioni in conseguenza delle aggregazioni, tipicamente nelle operazioni cosiddette *in-market*. All'opposto, si ritiene che le M&A transfrontaliere non generino significative sinergie soprattutto con riferimento all'attività di banca commerciale al dettaglio, mentre non si dovrebbero vedere impedimenti alla realizzazione di significative sinergie dal lato delle attività all'ingrosso o di quelle che possono essere condotte su scala globale, come, nell'*investment banking* o l'*asset management*.

Gli studi empirici confermano che la maggior parte dei guadagni attesi in termini di miglioramenti operativi post-fusione derivano dall'opportunità di ridurre i costi, mentre i miglioramenti dal lato dei ricavi sono relativamente più contenuti.

L'esperienza internazionale indica che, a livello d'impresa bancaria, i risultati delle operazioni di M&A non sempre sono in linea con le attese. Oltre una certa soglia dimensionale, si osserva che possono emergere diseconomie di scala, riconducibili alla complessità della gestione di grandi organizzazioni. Tale esito deve essere considerato temporaneo, una fase transitoria da ricondurre al lasso temporale con cui si esplicano i guadagni di efficienza attesi dalle operazioni di M&A che si può definire come fase transitoria di inefficienza. Il ritardo può riflettere difficoltà nel ridefinire le politiche creditizie, razionalizzare la rete di sportelli, integrare i sistemi operativi e di elaborazione dati, formare il personale e gestire le differenze culturali. Una volta superate le difficoltà, si scopre un potenziale elevato per rilanciare la crescita e aumentare la creazione di valore, affrontando da posizioni di forza la competizione in un contesto di mercato divenuto più complesso ma nello stesso tempo anche meno competitivo.

Dagli anni Novanta e fino all'aggravarsi della crisi innescata dai mutui *subprime* statunitensi, le banche europee hanno registrato una buona *performance* reddituale, nonostante diversi shock esterni. Il consolidamento può quindi aver contribuito a migliorare la loro capacità di resistenza, in quanto le istituzioni più deboli sono state generalmente acquisite da quelle più redditizie e solide oppure si sono fuse tra loro al fine di creare una società dalle dimensioni

più ampie, anche se a volte si sono verificati dei casi in cui alcune banche sono state cancellate dall'albo senza alcuna acquisizione.

L'ipotesi è che all'aumento del consolidamento corrisponda un aumento del potere di mercato e una riduzione del grado di concorrenza. In realtà, l'esperienza dimostra che, nonostante il significativo processo di concentrazione osservato negli ultimi anni, il grado di competizione è diminuito ma non in maniera troppo significativa. Infatti, mentre secondo l'interpretazione tradizionale la concentrazione erode la concorrenza, concentrazione e concorrenza possono invece aumentare simultaneamente quando è la concorrenza che induce il consolidamento. Per chiarezza in un mercato dove le imprese inefficienti vengono acquisite da quelle efficienti, la concorrenza si può rafforzare e, contemporaneamente, aumenta anche la concentrazione.

Pertanto, rispetto alle ipotesi teoriche, l'aumento della concentrazione non necessariamente si concretizza nella possibilità per le banche di praticare prezzi meno favorevoli per i clienti, in quanto l'aumento del potere di mercato viene controbilanciato da altri effetti che si traducono in benefici per i clienti. In particolare, i guadagni di efficienza derivanti dalle economie di scala o di scopo o dal miglioramento delle capacità manageriali possono essere in parte trasferiti ai clienti, nella forma di condizioni di prezzo più favorevoli (in particolare in un minore tasso d'interesse sulla concessione del credito) e in un servizio più ampio. I dati statistici rilevati sui depositi bancari, ha trovato che gli effetti a lungo termine delle operazioni di M&A sono favorevoli sui prezzi praticati ai clienti. Lo studio dimostra che nelle fusioni *in-market* (il mercato considerato è quello provinciale) il tasso sui depositi delle banche interessate dall'operazione subisce un temporaneo impatto sfavorevole. Nel lungo termine, invece, prevale l'effetto dei guadagni di efficienza, determinando un beneficio permanente per i risparmiatori in termini di migliore remunerazione dei depositi.

Un altro filone di studio si è occupato degli effetti delle M&A bancarie sul costo del credito alle imprese, proponendosi di verificare se le fusioni accrescano il patrimonio informativo delle banche circa la rischiosità delle singole imprese. La risposta è affermativa e le conseguenze che ne derivano da ciò sono la diminuzione sui tassi d'interesse o i prezzi in generale rendendo quindi il mercato bancario più efficiente per cui danno supporto alla teoria che una diminuzione della concentrazione del settore corrisponda una diminuzione della concorrenza.

CAPITOLO 3

Dati e serie storiche

Secondo la relazione annuale redatta dalla Banca d'Italia nel 2017 “la riduzione delle rettifiche sui crediti deteriorati ha determinato un forte aumento degli utili, al quale ha contribuito anche il calo dei costi operativi. Il recupero di redditività e i cospicui aumenti di capitale hanno notevolmente limitato il divario di patrimonializzazione tra le principali banche italiane ed europee.

Il rafforzamento del capitale nel 2017 è stato il più rilevante dell'ultimo decennio. Nel corso dell'anno sono state risolte le situazioni di difficoltà di alcuni gruppi bancari. Banca Monte dei Paschi di Siena ha avuto accesso alla ricapitalizzazione precauzionale; Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza sono state poste in liquidazione con tanto di acquisizione delle attività e delle passività da parte del gruppo Intesa SanPaolo; si è perfezionata la cessione delle banche ponte costituite a seguito della risoluzione, alla fine del 2015, di quattro intermediari locali. Le agevolazioni fiscali introdotte con la normativa sui piani individuali di risparmio hanno determinato un forte aumento dell'afflusso di risorse verso i fondi comuni. Sono cresciuti anche gli utili delle società di gestione. La redditività delle compagnie assicurative si è mantenuta stabile nonostante il modesto calo della raccolta. In Italia gli attivi delle banche rappresentano poco meno del 70 per cento di quelli del settore finanziario, una quota simile a quella degli altri principali paesi europei. La dimensione del settore bancario italiano rispetto all'economia è tuttavia più contenuta: alla fine del 2017 gli attivi delle banche erano pari a 2,2 volte il PIL, a fronte del 2,7 dell'area dell'euro, del 2,4 della Germania e del 3,7 della Francia. Le banche italiane hanno continuato a riorganizzare le modalità con cui offrono i propri servizi alla clientela. Secondo le informazioni contenute nei piani industriali dei gruppi significativi, nel 2018 si avrebbe una riduzione di entità analoga. In Italia il numero medio di sportelli bancari ogni 10.000 abitanti, pari a 4,8 nel 2016, è superiore alla media dell'area dell'euro (4,4), ma inferiore ai valori di Francia (5,6) e Spagna (6,2) . I primi cinque gruppi bancari hanno intrapreso da tempo un percorso di razionalizzazione della presenza territoriale eliminando le sovrapposizioni di sportelli che si erano generate in seguito alle aggregazioni bancarie avvenute nel periodo appena precedente la crisi finanziaria. Tra il 2009 e il 2013 circa l'88 % delle chiusure degli sportelli è stato effettuato in comuni in cui ve ne erano presenti altri dello stesso gruppo; in seguito, tra il 2014 e il 2017, questa quota è scesa al 67%. Le altre banche hanno ridotto il numero complessivo di sportelli solo dal 2013 e, verosimilmente, hanno proceduto più lentamente anche per via della minore sovrapposizione

territoriale dei loro sportelli; per questi intermediari meno della metà delle chiusure è avvenuta in un comune in cui disponevano di almeno un altro sportello”.

Nel 2017 la redditività delle banche e dei gruppi italiani è tornata a essere positiva: il rendimento del capitale e delle riserve (return on equity, ROE) è salito al 7,0 %, anche per effetto di componenti straordinarie relative a operazioni di aggregazione.

3.1 I Non-Performing Loans

I crediti deteriorati delle banche (in inglese Non-Performing Loans - NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

La profonda e prolungata recessione che ha colpito l'economia italiana e la lunghezza delle procedure di recupero dei crediti hanno concorso a determinare un elevato livello di crediti deteriorati nel sistema bancario italiano.

La Banca d'Italia ritiene che il problema dei crediti deteriorati delle banche italiane sia serio ma gestibile; che debba essere chiaramente inquadrato e affrontato e non sia corretto considerarlo come un'emergenza per l'intero sistema bancario.

Una supervisione efficace deve valutare l'effettiva situazione dei singoli intermediari, usando informazioni dettagliate, ricorrendo ad analisi robuste, tenendo conto del fatto che la velocità media di recupero dei crediti dipende in buona parte da fattori che esulano dal controllo delle banche.

Le definizioni di crediti deteriorati adottate dalla Banca d'Italia sono quelle armonizzate a livello dell'SSM, che riflettono i criteri pubblicati nel 2013 dall'Autorità Bancaria Europea (EBA). Il recepimento della definizione armonizzata dell'EBA non ha determinato discontinuità nell'aggregato, in quanto essa è risultata sostanzialmente allineata alla nozione utilizzata in Italia. Si è ritenuto tuttavia di preservare nelle statistiche italiane un maggiore dettaglio e la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza. Ciò permette di evidenziare il sottoinsieme di crediti deteriorati derivanti da situazioni di maggiore gravità. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono le "sofferenze", le "inadempienze probabili", le "esposizioni scadute e/o sconfinanti".

In particolare:

Le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

A marzo 2018, come illustrato nel grafico di figura 3.1 dei 256.1 miliardi di crediti deteriorati netti, 161.4 erano classificati come sofferenze, 89.49 come inadempienze probabili e 5.2 come esposizioni

Il problema dei crediti deteriorati delle banche italiane è in larga parte il risultato dell'eccezionale fase recessiva che ha colpito l'economia italiana negli ultimi anni e dei lunghi tempi delle procedure di recupero dei crediti. La doppia recessione che ha colpito il nostro Paese tra il 2008 e il 2014 ha inciso pesantemente sui bilanci delle banche italiane e sulla qualità dei loro prestiti.

La crisi ha avuto due differenti fasi. Il sistema bancario italiano ha retto relativamente bene alla recessione del 2008-09, causata dal collasso dei mutui subprime statunitensi e dalla crisi dei relativi prodotti di finanza strutturata, verso cui le banche italiane, a differenza di altri intermediari europei, erano poco esposte. Tuttavia, il peggioramento della situazione economica e finanziaria della clientela aveva comportato un significativo aumento del tasso di formazione di nuovi crediti deteriorati e della loro consistenza nei bilanci delle banche.

La seconda fase ha avuto inizio nella seconda metà del 2011 con la crisi del debito sovrano italiano. Con la nuova recessione la capacità della clientela di ripagare il debito si è ulteriormente ridotta, comportando un nuovo aumento del tasso di formazione di nuovi crediti deteriorati e una ulteriore crescita della loro consistenza. È interessante anche notare, come emerge da una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia, che l'offerta di finanziamenti bancari alle imprese italiane tra il 2008 e il 2015 non è stata determinata dal livello elevato di crediti deteriorati. La relazione negativa tra i crediti deteriorati e la crescita del credito è principalmente dovuta a variazioni nelle condizioni economico-finanziarie delle imprese e alla contrazione nella loro domanda di credito.

Nel 2017 le banche hanno ceduto sul mercato e cancellato dai loro bilanci un ammontare di crediti deteriorati lordi pari a 35 miliardi (8 nel 2016), circa il 10 % delle consistenze in essere alla fine del 2016; le operazioni di cessione sono state realizzate per quasi due terzi attraverso cartolarizzazioni assistite, per la maggior parte delle operazioni, dalla garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze. Altri 18 miliardi sono stati trasferiti a una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze a seguito della liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.




Fig. 3.1 Totale crediti deteriorati

3.2 Serie storiche

Per avere una panoramica più precisa di cosa sta avvenendo all'interno dell'Unione Europea o più generalmente dell'Europa verranno mostrati in seguito dati riguardanti le principali categorie macroeconomiche e i mutamenti avvenuti nell'ultimo decennio.

7

ANNO	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
BANCHE	538	604	643	664	684	706	740	760	788	793	806
CANC. ⁴	14	9	15	8	6	12	9	12	6	2	
INC. ⁵	54	29	22	17	19	30	23	18	15	13	
FUS. ⁶	2	7	2	2	1	1	0	1	1	4	

Tabella 3.1 La riduzione delle banche in Italia

La tabella 3.1 in evidenza qui sopra mostra il numero di banche iscritte nell'albo delle banche dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2017. La diminuzione del numero di banche in questo periodo si attesta a un valore del 33% inoltre come altro dato conseguente a questo fenomeno è la riduzione del numero di sportelli passati da 33.225 a 27.358 per un decremento di sportelli del 17%. Ciò fa capire come il processo di concentrazione di banche sia più forte e importante del processo di diminuzione di sportelli e lavoratori (che segue un andamento simile a quello degli sportelli) e come spiegato all'inizio del capitolo la riduzione di sportelli è

⁴ CANCELLATE

⁵ INCORPORATE

⁶ FUSIONI

⁷ I dati sono frutto di elaborazioni tratte dagli albi di vigilanza della Banca d'Italia

dovuta per ragioni di efficienza. Questo processo ovviamente non interessa unicamente l'Italia ma tutti i paesi dell'Europa come illustrato nella tabella 3.2, qui sotto.

Anno	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
N° banche Germania	1631	1711	1775	1807	1846	1867	1903	1919	1939	1981	2015
N° banche Svizzera	266	275	283	297	312	320	325	327	330	331	337
N° banche Spagna	205	206	217	224	241	258	275	276	280	286	280

Tabella 3.2 La riduzione del numero di banche in altri stati (Germania,Svizzera,Spagna)

Questi dati seppur parziali ci danno anche un'altra informazione sulla composizione bancaria delle varie nazioni, con particolare importanza data all'indice CR5 che rappresenta la quota di mercato tenuta dalla cinque maggiori banche nazionali. Si può notare come il numero di banche tedesche sia nettamente superiore a quello delle banche italiane e spagnole e infatti l'indice di concentrazione indica come il settore bancario tedesco si attesta intorno a un valore del 20% sintomo di un settore molto concentrato a differenza di quello spagnolo il cui valore si attesta ad oltre un 60% e quello italiano che presenta un valore vicino al 42%. Ciò dimostra come il settore in questi due paesi sia molto meno concentrato un'evidenza avvalorata anche dal numero di banche in totale e dal numero di banche per abitante. Sebbene non siano presenti i dati di nazioni come Paesi Bassi o Belgio l'indice CR5 in quei paesi raggiunge valori vicini all'80%.

A completare il quadro di questo sviluppo del sistema bancario è la diversificazione della riduzione delle banche perché se è vero che stanno diminuendo non si può dire che tutte le tipologie (maggiori,grandi,medie e piccole) diminuiscano alla stessa velocità o con lo stesso ritmo, sia per grandezza della fascia dato che le maggiori sono molto poche, sia per i motivi descritti nei capitoli precedenti. Per prendere due economie importanti all'interno dell'unione europea (Italia e Germania) il numero di banche maggiori infatti è rimasto quasi invariato.

In Germania si è passati dalle 5 del 2008 alle 4 del 2017 mentre in Italia il numero è rimasto invariato a 8, anche se sono presenti delle variazioni nel corso del periodo preso in considerazione

Lo stesso discorso vale per le banche di grandi dimensioni che passano da 159 a 150 per la Germania mentre in Italia il numero è addirittura aumentato da 12 a 15. Come si può evincere da questi dati la vera riduzione avviene nelle banche medio-piccole anche perché il numero di filiali estere in ambo gli stati è rimasto pressoché inalterato.

Un altro dato molto interessante che riguarda l'Italia è la tipologia di banche che si stanno riducendo (S.P.A, banche di credito cooperativo e banche popolari) perché, se è vero che le

S.P.A nell'ultimo decennio si sono ridotte in percentuale maggiore, circa il 40%, passando da 245 a 147, negli ultimi tre anni a causa delle relative norme sulle banche popolari e sui crediti cooperativi si è visto un cambiamento di tendenza con queste due tipologie, infatti le banche popolari hanno diminuito il loro numero del 30,3% e i crediti cooperativi del 26% passando rispettivamente da 33 a 23 e da 365 a 289 a fronte di un 10% delle S.P.A.

A questi dati però non corrisponde un decremento delle attività dell'intero settore bancario infatti in Italia si è passati da 3.331.449 milioni di euro nel 2007 a 3.712.310 milioni di euro del 2017 con un andamento abbastanza ondivago con un picco nel febbraio 2013 corrispondente ad un valore superiore ai 4.120 miliardi di euro.

Dal punto di vista dei dati macroeconomici, le diverse categorie: inflazione, tasso d'interesse, rapporto debito/PIL, crescita del PIL, illustrati nei grafici di figura 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, sono abbastanza differenti nelle diverse economie dell'Unione Europea.

Nonostante da questi dati si evinca che le diverse nazioni stiano vivendo diversi andamenti economici, la diminuzione del numero di banche in ogni stato risulta molto omogenea confrontata con gli altri, per cui si è propensi a considerare come questi dati macroeconomici influiscano in maniera residuale sulla diminuzione del numero di banche. Questa variazione, quindi, è spiegata dagli altri fattori elencati nell'elaborato.




Fig. 3.2 Tasso d'interesse (in valori percentuali)




Fig. 3.3 Rapporto debito/Pil (valori percentuali)




Fig. 3.4 Inflazione media annua (in valori percentuali)




Fig. 3.5 Crescita PIL (in valori percentuali)

Conclusioni

La strada nel settore bancario ormai sembra avviata a una semplice direzione: la riduzione del numero di banche fino a farlo diventare oligopolio. Sono stati fatti molti studi in materia, il modello di Drumond e Jorge (2013) considera la relazione tra il grado di concorrenza e la propensione alla concessione di credito da parte delle banche. Essi dimostrano che, nel passaggio da un ambiente regolamentare basato su requisiti di capitale che non tengono conto del rischio ad uno basato sul rischio, i costi marginali sulle operazioni aumentano seguendo una logica oligopolistica. Sembra, quindi, che l'effetto della regolamentazione sui tassi, debba dipendere anche dal modello di comportamento strategico adottato dalle banche.

Molti amministratori delegati ultimamente stanno facendo dichiarazioni in materia di fusioni ed aggregazioni e la gran parte di loro è convinta che alla fine rimarranno i gruppi bancari principali, anche se con molta probabilità ad un certo punto le autorità anti-trust dovranno attuare dei provvedimenti soprattutto perchè verrebbe a formarsi una situazione complicata per le piccole e medio imprese che a quel punto dovrebbero confrontarsi con dei "giganti".

Le nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ITC) stanno spingendo e spingeranno sempre di più le banche a cercare altre forme di ricavo derivanti da altre attività (tematica che riguarda da vicino soprattutto le banche italiane). La concessione del credito ovviamente rimarrà la fonte principale di entrate però le commissioni derivanti da servizi accessori non avranno più il peso avuto in passato basti pensare, a solo titolo esemplificativo, che oggi da uno smartphone si può eseguire un bonifico a costo zero; come conseguenza le banche stanno cercando di investire in altri settori che sono sempre passati sottotraccia rispetto al core business delle banche, come l'investimento diretto su ampia scala.

Infatti le banche italiane possiedono mediamente nel loro attivo di bilancio meno del 5% a differenza di altri paesi europei che arrivano vicino al 10% e soprattutto confrontati con Regno Unito e USA che raggiungono valori ancora più alti.

Inoltre come discusso nei dati molti tra i grandi istituti di credito stanno riducendo il numero delle loro filiali.. Come invertire questo trend? Il punto di partenza potrebbe essere la cosiddetta banca omnicanale. Quindi: ATM 24 ore su 24, servizi bancari online e videoconferenze saranno canali attraverso cui cambierà il nostro modo di fare banca. In altre parole, le banche cercheranno di offrire nuovi servizi all'interno dell'era digitale per soddisfare la crescente domanda di nuove innovazioni da parte dei clienti.

Molte banche inizieranno a considerare nuovi modelli di filiale per cominciare a condividere i costi infrastrutturali. Un trend che prenderà piede è la coabitazione di diversi brand all'interno

di un'unica struttura dedicata ai servizi finanziari, anziché la creazione di tante filiali diverse di cui ciascun istituto è l'esclusivo proprietario.

Sebbene si stiano esplorando nuove vie di fare banca, a Hong Kong stanno sperimentando una banca senza filiali fisiche accessibile unicamente attraverso Internet, le filiali continueranno ad esistere poiché il valore aggiunto dato dalla relazione con il personale di filiale non è sostituibile. Aprendosi alle tecnologie però gli sportelli e le filiali dovranno cambiare il personale passando da uno più professionale come il cassiere o l'operatore di sportello a uno maggiormente specializzato allo sviluppo della clientela (Sole24, 2018)

Riferimenti bibliografici

Banca Centrale Europea, Novembre 2014. “Guida alla vigilanza bancaria”

Banca Centrale Europea, Marzo 2018. “Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza”

Banca d’Italia, Aprile 2017. “Rapporto sulla stabilità bancaria”

Banca d’Italia, 30 marzo 2018. “Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale”.

Disponibile su

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/banche-istfin/2018-banche-istfin/statistiche_STATER_30032018.pdf [Data di accesso 30/04/2018]

Banca d’Italia, Settembre 2017. “ Documento per la consultazione. Disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo

Banca d’Italia. Albi di vigilanza aggiornati al 21 marzo 2018

Banca d’Italia, 29 Maggio 2018. “Relazione annuale sul 2017”

Banca dei regolamenti internazionali, Dicembre 2010. “Basilea 3-Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”

Camera dei Deputati, 31 Luglio 2017. “Normativa europea in materia bancaria e recepimento in Italia”

Carmelo Barbagallo, Roma Giugno 2017. “I crediti deteriorati delle banche italiane: problematiche e tendenze recenti” nel primo Congresso Nazionale FIRST CISL “La fiducia tra banche e Paese: NPL, un terreno da cui far ripartire il dialogo”

Carmelo Barbagallo, Milano 22 Gennaio 2018. “Crediti deteriorati e prospettive reddituali delle Banche Italiane”

Corrado Passera, XXI secolo (2009). “Il processo di concentrazione del sistema bancario”

Disponibile su

< http://www.treccani.it/enciclopedia/il-processo-di-concentrazione-del-sistema-bancario_%28XXI-Secolo%29/>

Codice civile, articoli 2501-2505

Drumond I. e Jorge J. 2013. “Loan interest rates under risk-based capital requirements: The impact of banking market structure”. Economic modeling 32 (2013), 602-607

Enrico Marro, 28 gennaio 2018. “La filiale di banca morirà? No ma cambierà pelle. Ecco il suo futuro. Sole 24. Disponibile su

< <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-24/la-filiale-banca-morira-no-ma-cambiera-pelle-ecco-suo-futuro-160237.shtml?uuid=AEeMDJoD>>

Lucio Morettini , “Analisi dell’evoluzione del sistema finanziario e della struttura bancaria”.

Disponibile su

http://www.issirfa.cnr.it/regioni_sistemacreditizio/attachments/article/179/Analisi%20evoluzioni%20del%20sistema%20finanziario%20e%20della%20struttura%20bancaria.pdf

[Data di accesso: 20/05/2018]

Marco Cian, 2014. “Diritto Commerciale, volume II”. Torino: Giappichelli Editore

Testo Unico Bancario, articolo 57

Sitografia

www.istat.it

www.bancaditalia.it

www.ecb.europa.eu

www.bundesbank.de

www.bde.es

www.bloomberg.com